

**Allegato "C" all'atto n. 120.354 di rep e n. 26.284 di racc
STATUTO**

"FONDAZIONE GIUSEPPE ROI - ONLUS"

ART. 1

È costituita una fondazione, dotata di personalità giuridica ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Cod. Civ., denominata "FONDAZIONE GIUSEPPE ROI ONLUS".

Viene previsto espressamente l'uso nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

ART. 2

2.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico e artistico di cui alla Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

2.2. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di favorire il Museo Civico di Vicenza nel perseguimento delle proprie finalità ed è stata incaricata di verificare il rispetto e l'osservanza delle volontà testamentarie del Marchese Giuseppe Roi sui beni immobili e mobili, di interesse artistico e storico di cui alla Legge n. 1089 del 1° giugno 1939, abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), lasciati in eredità alla Fondazione e ad altri enti, tra i quali: il Museo Civico di Vicenza, il Museo Civico di Bassano del Grappa, la Pinacoteca di Palazzo Chiericati di Vicenza, la Biblioteca Civica Bertoliana, la Biblioteca Civica di Bassano, l'Accademia Olimpica di Vicenza, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Il complesso dei beni immobili, mobili, delle collezioni e degli oggetti ereditati dai suddetti enti è di eccezionale interesse artistico e storico ed il Marchese ha investito la Fondazione del compito di vigilare e far rispettare le condizioni previste nel testamento in merito alla loro gestione (inventari, esposizioni, fruibilità degli stessi).

2.3. La Fondazione, inoltre può finanziare, in tutto o in parte, l'acquisto di opere d'arte di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, il loro restauro, gli allestimenti di mostre ed esposizioni organizzate dal Museo Civico di Vicenza e la conservazione nonché gli allestimenti espositivi di Palazzo Chiericati e delle sedi museali vicentine.

2.4. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra descritte e da quelle ad esse direttamente connesse o da quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, e queste ultime, comunque, nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti quantitativi posti dall'art. 10, quinto comma, D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

3.1 La Fondazione finanzia principalmente la sua attività mediante l'impiego delle rendite del patrimonio di cui all'art. 5 con le modalità che di volta in volta verranno considerate più idonee dalla maggioranza del Consiglio e può svolgere attività di raccolta fondi.

3.1bis. Ai soli fini del finanziamento dell'attività indicata all'art. 2, la Fondazione può detenere beni diversi da quelli di interesse storico e artistico di cui al D.Lgs n. 42/2004 a condizione che il possesso si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio, realizzando un impiego delle risorse patrimoniali

finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali.

3.1ter. Fermo restando quanto indicato nel comma precedente e l'assunzione di responsabilità limitata da parte della Fondazione, la detenzione di partecipazioni è consentita a condizione che la Fondazione non assuma funzioni di coordinamento e direzione della società partecipata, esercitando un'influenza dominante ed incidendo in modo determinante sulle scelte operative degli organi della società stessa, ovvero sia che non venga esercitata un'attività di gestione della società partecipata.

3.2. La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi per le finalità indicate all'art. 2 sono deliberate dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione e possono essere ulteriormente disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal medesimo organo amministrativo.

3.3. In casi di necessità straordinarie determinate dal voto favorevole di almeno quattro quinti dei Consiglieri e dal parere favorevole dell'Organo di Controllo o del Controllore Unico potrà essere altresì impiegata una quota del patrimonio vincolato in misura non superiore al 0,5% (zero virgola cinque per cento) per ciascuna annualità.

3.4. Eventuali contributi, liberalità o lasciti provenienti da soggetti terzi potranno essere accettati o meno dal Consiglio di Amministrazione e utilizzati secondo le volontà del donante, se compatibili con gli scopi della Fondazione, ovvero destinati a Patrimonio per la loro utilizzazione e/o valorizzazione.

ART. 4

La sede della Fondazione viene stabilita in Vicenza Contrà San Marco n. 37, ma potrà essere modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

5.1 Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal Fondo di dotazione
- dal Patrimonio vincolato
- dal Patrimonio libero
- dall'Avanzo/Disavanzo d'esercizio

5.2 Il Fondo di dotazione di euro 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque virgola sessantanove) è stato costituito da titoli dello Stato conferiti dal Fondatore mediante atto di donazione.

5.3 Il Patrimonio vincolato accoglie la riserva dedicata a quanto ulteriormente donato dal Marchese Giuseppe Roi in vita o per disposizione testamentaria.

5.4 Il Fondo di dotazione costituisce il patrimonio indisponibile della Fondazione; salvo quanto previsto in caso di scioglimento, è destinato a finanziare i beni e le attività in genere strumentali al funzionamento della Fondazione e può essere utilizzato esclusivamente a copertura delle eventuali perdite, svalutazioni di beni e altre attività allo stesso vincolati eccedenti la somma complessiva di: Patrimonio vincolato, Patrimonio libero ed Avanzo di gestione.

5.5 Il Patrimonio vincolato può essere incrementato dalle somme, dai beni mobili e immobili, dai diritti o dai titoli, allo stesso fondo espressamente destinati, da chiunque elargiti, anche per volontà testamentaria; da eventuali avanzi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibera di destinarvi.

5.6 Il Patrimonio vincolato è destinato ad alimentare il Patrimonio libero a norma di Statuto per realizzare gli scopi della Fondazione e a finanziare i beni e le attività afferenti al Patrimonio vincolato medesimo. I vincoli impressi alle riserve che lo costituiscono possono derivare da una decisione dell'organo amministrativo o

da terzi.

5.7 Il Patrimonio vincolato può essere utilizzato a copertura delle eventuali perdite, svalutazioni di beni e altre attività allo stesso vincolate. Il Patrimonio vincolato dagli organi istituzionali della fondazione, non da terzi, può essere utilizzato:

- su eventuale delibera del Consiglio di Amministrazione da adottare in sede di approvazione del bilancio di ciascun esercizio, a servizio del Patrimonio libero quando la somma delle riserve del patrimonio libero e dell'Avanzo di gestione risultano inferiori all'1% (uno per cento) del Patrimonio vincolato; le risorse così svincolate potranno essere deliberate soltanto entro il soddisfacimento di tale limite;

- nei casi di necessità straordinarie con i limiti ed alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 3.

5.8 Il Patrimonio libero è costituito dalle somme, dai beni mobili e immobili, dai diritti o dai titoli da chiunque elargiti alla Fondazione, anche per volontà testamentaria, e dagli Avanzi di gestione della Fondazione non espressamente destinati al Patrimonio vincolato.

5.9 Il Patrimonio libero è disponibile e direttamente destinato a realizzare gli scopi della Fondazione secondo gli utilizzi decisi dal Consiglio di Amministrazione come previsto all'articolo 3.

5.10 Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

5.11 Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.6

6.1 Il Consiglio di Amministrazione opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione.

6.2 Il Consiglio di Amministrazione vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa applicabile.

6.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio di Amministrazione può decidere, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni del Patrimonio vincolato al Patrimonio libero della Fondazione per finanziare l'attività istituzionale nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 5 e dal comma 2 dell'articolo 3.

ART.7

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

7.1 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri che eleggerà nel suo seno il Presidente, avente i poteri di rappresentanza dell'Ente:

- un membro designato dal Consiglio dell'Accademia Olimpica di Vicenza tra i propri Accademici della classe di "Diritto, Economia e Amministrazione";
- un membro designato dal Consiglio di Amministrazione del FAI per una figura di spicco di Vicenza nel mondo della cultura e dell'arte;
- un membro designato dal Vescovo della Diocesi di Vicenza;
- il direttore dei Musei Civici di Vicenza è membro di diritto; egli resterà in carica

fino alla scadenza del proprio incarico indipendentemente dalla rieleggibilità, durata, decadenza del Consiglio stesso;

- un quinto membro verrà designato dal Consiglio di Amministrazione dopo il suo insediamento.

7.2 Il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione saranno nominati dai cinque Consiglieri neoeletti scegliendo tra i membri designati dall'Accademia Olimpica, dal FAI, dalla Diocesi ed il Consigliere designato dai precedenti quattro.

7.3 Il Consiglio potrà nominare anche un Vice Presidente che faccia le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio può delegare uno o più Consiglieri per particolari affari anche con poteri di rappresentanza e conferire a terzi procure o incarichi speciali.

7.4 In caso di dimissioni di uno o più Consiglieri l'Ente o gli Enti di riferimento nomineranno prontamente il loro sostituto. Nel caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente, in attesa della nuova nomina, le funzioni del soggetto dimissionario saranno esercitate dal Consigliere più anziano.

7.5 Il Consiglio si intenderà comunque integralmente decaduto e si dovrà provvedere a nuova nomina in caso di dimissioni contemporanee del Presidente della Fondazione e di due Consiglieri. In questo caso il Consigliere più anziano dovrà attivare, senza indugio, le procedure di cui all'articolo 7 per la formazione del nuovo Consiglio; nel frattempo i Consiglieri, compresi quelli dimissionari, dovranno seguire l'attività meramente ordinaria della Fondazione e le delibere già assunte dal Consiglio uscente.

7.6 Durante il triennio di mandato, ad esclusione delle contribuzioni ai Musei Civici ed al Palazzo Chiericati, non potranno essere deliberati ed erogati contributi in denaro agli Enti che hanno designato i membri del Consiglio di Amministrazione se non previo parere favorevole dell'intero Consiglio di Amministrazione in carica. Restano salve comunque le delibere approvate dal precedente Consiglio di Amministrazione. La Fondazione, in linea con i propri scopi primari, potrà invece partecipare o porre in essere qualsiasi altra attività ed instaurare ogni forma di collaborazione con i medesimi Enti che non comportino spese per la stessa.

7.7 Il Presidente, i Consiglieri nonché l'Organo di Controllo ed il Revisore legale, se nominato, con l'accettazione della carica si impegnano a mantenere la riservatezza su atti e documenti e sui fatti di gestione che riguardano direttamente o indirettamente le attività della Fondazione.

ART. 8

8.1 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. 7, il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni ovvero sino alla data di approvazione del bilancio consuntivo dell'ultima annualità. Tutti i suoi membri, compreso il Presidente, ad eccezione del direttore del Museo Civico membro di diritto, sono rieleggibili consecutivamente per un solo ulteriore mandato.

8.2 Entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di mandato il Presidente del Consiglio di Amministrazione invierà una comunicazione agli Enti deputati alla designazione dei Consiglieri per il triennio successivo; questi dovranno rispondere indicando il nominativo entro l'1 marzo. Il Presidente potrà così convocare i Consiglieri neoeletti al termine della riunione del Consiglio di Amministrazione in carica convocato per l'approvazione del Bilancio consuntivo e per il passaggio ufficiale delle consegne. In caso di mancata risposta entro l'1 marzo il Presidente della Fondazione dovrà inviare un sollecito urgente. In ogni caso il nuovo Consiglio di Amministrazione entrerà in carica alla scadenza del Consiglio uscente se almeno tre Consiglieri, compreso il membro di diritto risulteranno già designati. I Consiglieri neoe-

letti invieranno una terza comunicazione di sollecito all'ente che non dovesse aver ancora risposto alle precedenti richieste dando 30 giorni di tempo per comunicare il nominativo. Qualora anche a questo terzo avviso non seguisse alcuna risposta i Consiglieri neo eletti dovranno cooptare il quarto Consigliere e nominare il quinto a sensi di Statuto. Il Consigliere cooptato con questa procedura non potrà ricoprire la carica di Presidente nel qual caso la designazione avverrà tra gli altri Consiglieri, sempre escludendo il membro di diritto dei Musei Civici.

8.3 Ognuna di queste comunicazioni dovrà essere fatta con mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio.

8.4 Nel caso in cui la mancata nomina di un Consigliere dovesse ripetersi per due mandati anche non consecutivi ovvero per estinzione dell'Ente di riferimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà modificare senza indugio lo Statuto per sostituire l'Ente inadempiente o estinto.

8.5 In assenza del membro di diritto ovvero in attesa della sua nomina il Consiglio procederà senza effettuare alcuna cooptazione.

8.6 Per acquisire di diritto tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo il periodo di vacatio del membro di diritto, il Consiglio di Amministrazione dovrà aver nominato il Presidente ed aver completato la nomina/cooptazione di tutti i suoi membri; prima di ciò dovrà attenersi alla sola gestione ordinaria del patrimonio della Fondazione.

8.7 Per tale incarico non è prevista remunerazione alcuna, ad eccezione dei rimborsi spese, preventivamente autorizzati e debitamente giustificati, per l'espletamento del mandato.

ART. 9

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo risultino assenti per tre riunioni consecutive decadono dalla carica, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

ART. 10

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10.1 Il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o altrove ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dall'Organo di Controllo o dal Revisore unico, se nominato.

10.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnato a mano e controfirmato dal destinatario per ricevuta, ovvero comunicato con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che garantisca la prova dell'avvenuto invio (compresi fax, posta elettronica ed altri mezzi simili), almeno cinque giorni prima dell'adunanza ovvero in caso di urgenza con telegramma o con messaggio di posta elettronica da spedirsi almeno un giorno non festivo prima; in detto avviso debbono essere indicati la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno; qualora si opti per modalità di comunicazione mediante fax, posta elettronica o altri mezzi simili, le trasmissioni agli aventi diritto dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti.

10.3 In ogni caso, il Consiglio deve riunirsi almeno una volta l'anno.

10.4 La riunione del Consiglio è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal membro più anziano di età.

10.5 Se previsto nell'avviso di convocazione, le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in audio o videoconferenza purché il Presidente e il segretario siano dislocati nel luogo dove è stata convocata la riunione e tutti i Consiglieri siano in

grado di interloquire ed esaminare tutta la documentazione oggetto delle deliberazioni.

ART. 11

11.1 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica.

11.2 Di tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto verbale su un apposito registro da tenere presso la sede della Fondazione.

ART. 12

12.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

12.2 Al Consiglio di Amministrazione, regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri, spetta, inoltre di:

- deliberare eventuali modifiche dello statuto, su proposta del Presidente;
- redigere, approvare e depositare il bilancio di esercizio secondo la normativa applicabile in vigore. L'esercizio decorre dall'1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno;
- nominare l'Organo di Controllo e il suo Presidente, o il Controllore Unico;
- nominare il Revisore legale se necessario per legge;
- nominare, se ritenuto necessario, un segretario generale della Fondazione che esegue le direttive e gli indirizzi espressi dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione con poteri e limiti operativi individuati dal Consiglio stesso all'atto della sua nomina;
- curare le pubblicazioni e i depositi previsti dalle norme vigenti;
- approvare eventuali regolamenti interni.

12.3 Salvo per quanto diversamente previsto dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione delibera con parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.4 Per la modifica del presente Statuto si richiede comunque il voto favorevole della maggioranza di quattro su cinque dei membri in carica, ovvero di tre su quattro membri in caso di dimissioni/cessazione di un Consigliere. Nel caso di dimissioni/cessazione di due Consiglieri occorrerà attendere la cooptazione di almeno uno. In ogni caso è richiesto il parere favorevole motivato dell'Organo di Controllo.

12.5 Il Presidente ed i Consiglieri non rappresentano i soggetti che li hanno designati, né ad essi rispondono, né possono dagli stessi essere revocati durante il loro mandato.

ART. 13

13.1 Il controllo della contabilità, dei bilanci e dell'amministrazione della Fondazione è affidato ad un Organo di Controllo anche monocratico. Se dovessero essere superati i limiti di legge il Consiglio di Amministrazione dovrà nominare anche un Revisore legale cui verrà attribuito un compenso stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

13.2 L'Organo di Controllo, se nominato, è composto di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. La carica è gratuita.

13.3 L'Organo resterà in carica tre anni.

13.4 Anche il Revisore legale e il Controllore unico, se nominato in alternativa all'organo collegiale, resteranno in carica tre anni.

13.5 I componenti dell'Organo di Controllo e il Revisore legale, se nominati, dovranno avere i requisiti previsti dall'articolo 2397 e 2409-bis del codice civile.

ART. 14

I componenti dell'Organo di Controllo, o il Controllore unico e se nominato il Revisore legale dovranno provvedere al controllo ed alla verifica della gestione della Fondazione in ottemperanza alle rispettive indicazioni dell'articolo 30 del D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 e delle altre disposizioni di legge e di ogni loro ispezione redigeranno apposito verbale da trascriversi nel libro verbali del Collegio stesso conservato presso la sede della Fondazione.

ART. 15

L'Organo di Controllo dovrà partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 16

16.1 La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano l'1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio, redatto e depositato secondo la Normativa applicabile.

ART. 17

ESTINZIONE

In caso di scioglimento della Fondazione per qualsiasi causa, il suo patrimonio sarà devoluto a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale ovvero a fini di pubblica utilità, preferibilmente al Comune di Vicenza con l'obbligo di destinarlo al Museo Civico, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART. 18

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge.

F.to MARINI PAOLA

F.to GIOVANNI RIZZI NOTAIO (L.S.)